

FABINFORMA	GLI ISCRITTI F.A.B.I. DELLE B.C.C. LAZIO – UMBRIA – SARDEGNA ED ENTI CENTRALI
NOTIZIARIO A CURA DEL COORDINAMENTO INTERREGIONALE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO ED ENTI CENTRALI	www.fabibccroma.com

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 18 novembre 2009, in Roma, nei locali della sede della BCC di Roma

TRA

Banca di Credito Cooperativo di Roma, S.c. a r.l., di seguito denominata BCC di Roma o Azienda, rappresentata dalla Delegazione Aziendale composta dai Sigg.ri Francesco Petitto, Maria Cristina Spagnoli,

E

le **R.S.A. costituite** presso la BCC di Roma nell'ambito di **FABI**, rappresentata da: Alessandro Violini, Luigi Ribezzi, Lorenzo Ridolfi, Patrizia Salciccia;

FISAC CGIL, rappresentata da: Fabrizio Petrolini, Michele Manzione, Paola Alviano Glaviano;

FIBA CISL, rappresentata da: David Milita, Marco Rosati, Francesco Flamini, Paolo Andreucci;

SINCRA UGL Credito, rappresentata da: Gaetano Penna, Antonio Coppotelli, Paolo Patrignani

UIL C.A., rappresentata da: Paolo Crielesi, Ignazio Galizia, Fabio Santarelli;

Premesso che

- la BCC di Roma, nell'ambito della procedura di confronto che si è conclusa con la sottoscrizione dell'Accordo aziendale per l'accesso alle prestazioni di cui al Fondo di Solidarietà, sottoscritto il 18 novembre 2009 con le OO.SS., e loro RSA costituite, di Fabi, Fiba Cisl, Fisac Cgil, Sintra Ugl Credito e Ulca, ha dichiarato l'esigenza di procedere, nell'arco del periodo dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2012, a nuove assunzioni di personale che consentano la realizzazione degli obiettivi di sviluppo aziendale;

- la BCC di Roma, al fine di raggiungere il numero di esodi previsti nel sopraccitato Accordo aziendale ha considerato possibile la previsione di ulteriori opportunità di incentivazione all'esodo volontario, alternative a quelle previste nella sopraccitata intesa;

Tutto ciò premesso

Le parti convengono quanto segue:

- la BCC di Roma si impegna a valutare la richiesta di assunzione pervenuta dal figlio o altro parente entro il 3° grado del personale destinatario del piano di esodo di cui all'Accordo aziendale sopraccitato, che posseggano i requisiti per l'assunzione con contratto di inserimento/reinserimento professionale;

- l'avvenuta assunzione del figlio o altro parente entro il 3° grado, di cui al precedente alinea, è da considerarsi incentivazione alternativa a quelle previste ai punti 5.a., 5.b. e 5.c. del predetto Accordo e sarà contestuale alla risoluzione del rapporto di lavoro del personale destinatario del piano di esodo di cui all'Accordo aziendale sopracitato;

Roma, li 18 novembre 2009

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA

Dott. Francesco Petitto nella qualità

Dott.ssa Maria Cristina Spagnoli
nella qualità

Le R.S.A. costituite nell'ambito di
FISAC-CGIL

FABI

FIBA-CISL

UILCA

SINCRA
UGL CREDITO

